ACCORDO TERRITORIALE PER IL RIPRISTINO DEL PREMIO VARIABILE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 31 Gennaio 2018 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio, 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, assistito da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese,

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni il segretario Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Battista Comiati e il segretario Vittorio Gallo

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo e il segretario Gherardo Casarotto

PREMESSO

- Che il premio di risultato introdotto dall'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale Terziario (CIP) non gode più, a seguito di modifiche normative, dell'originario trattamento fiscale e contributivo agevolato;
- Che le parti hanno avviato una trattativa con l'intenzione di recuperare lo squilibrio tra le controprestazioni dedotte nel contratto integrativo proponendo di introdurre piani di welfare in ossequio alla normativa vigente;
- Che la Confcommercio Vicenza – nei termini previsti dall'art. 11 del Contratto Integrativo Provinciale – ha comunicato formale disdetta - revocata con l'accordo del 30 ottobre 2017
- Che le parti hanno sottoscritto in data 30 ottobre 2017 l'accordo per la sospensione dell'art. 8 del C.I.P. 2013
- Che è intenzione delle parti riconfermare l'impianto del C.I.P del 2013 intervenendo a modificare ed integrare il solo art. 8;

CONSIDERATO

- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci a sostegno dei lavoratori e delle aziende;
- Che le parti riconoscono l'importanza delle relazioni sindacali come strumento di realizzazione piena degli obiettivi di governo del mercato del lavoro;
- Che il sistema delle aziende del Terziario, distribuzione e servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività che assicurano occupazione nel territorio;
- Che le parti intendono intraprendere iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori e dei

consumi interni per favorire la ripresa economica.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A) Le parti revocano la sospensione dell'*art. 8" Premio variabile collettivo" previsto dal* Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario della Provincia di Vicenza sottoscritto il 13 settembre 2013 *sottoscritta in data 30 ottobre 2017*

B) Le parti concordano la *modifica* dell'*art. 8" Premio variabile collettivo" previsto dal* Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario della Provincia di Vicenza *alle seguenti condizioni:*

Art. 8 Premio variabile collettivo

Alla fine di ciascun anno (unitamente alla retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo) il lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell'importo di **150,00 € Lordi** per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Al superamento delle 260 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;

Al superamento delle 210 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su cinque giornate settimanali;

Al superamento delle 173 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate settimanali;

Al superamento delle 129 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;

Al superamento delle 85 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;

Al superamento delle 40 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata settimanale.

Ai fini di tale computo dovranno essere considerate quali giornate di effettiva presenza anche le giornate non lavorate per recupero banca ore, per ricovero ospedaliero, per infortunio, per congedo di maternità e paternità (obbligatoria), per permessi sindacali, per donazione di sangue, per congedi art. 4, comma 1 L. 53/2000 e per malattia grave che comporti terapie salvavita.

In caso di ricorso ad ammortizzatori sociali con sospensione a zero ore le giornate di cui ai commi precedenti si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro ed allo stesso modo sarà riproporzionato l'importo del premio.

I lavoratori che non raggiungessero l'obiettivo sopra indicato avranno comunque diritto alla corresponsione dell'importo di **110,00 € Lordi** per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Al superamento delle 240 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;

Al superamento delle 200 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di

lavoro distribuito su cinque giornate settimanali;

Al superamento delle 160 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate settimanali;

Al superamento delle 120 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;

Al superamento delle 80 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;

Al superamento delle 38 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata settimanale.

Nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di cui al precedente capoverso non verrà corrisposto alcun elemento economico.

Il presente importo non è utile ai fini del calcolo del T.F.R.

Il lavoratore prima dell'inizio di ciascun anno, potrà richiedere che le somme eventualmente spettatigli siano versate a favore del fondo di previdenza complementare cui aderisce.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario del 13/09/2013 e segue la stessa durata e modalità di disdetta.

La disdetta del presente accordo vale quale simultanea disdetta del Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti, qualora intervengano provvedimenti legislativi in materia di premi variabili di produttività che impattino sull'applicazione del presente accordo, si ritroveranno per ricercare soluzioni condivise.

Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provinciali INPS e depositato in Modalità telematica al Ministero del Lavoro.

Le parti si impegnano a informare le imprese e i lavoratori interessati dando ampia diffusione del presente accordo.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza

Direttore Ernesto Boschiero

Mirka Pellizzaro

Alessandro Marchese

FILCAMS CGIL

Alessio Odoni

Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL

Giovanni Battista Comiati

Vittorio Gallo

UILTUCS UIL

Roberto Frizzo

Gherardo Casarotto

ACCORDO TERRITORIALE SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 31 Gennaio 2018 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio, 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, assistito da Mirka Pellizzaro e Alessandro Marchese,

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Alessio Odoni e il Segretario Antonio Cunsolo.

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Battista Comiati e il segretario Vittorio Gallo.

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Roberto Frizzo e il segretario Gherardo Casarotto

PREMESSO

- Che l'accordo regionale Veneto Confcommercio – Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL 25 luglio 2017 prevede che le parti si attivino localmente per favorire la sottoscrizione di accordi di secondo livello;
- Che le parti intendono dare la possibilità ai lavoratori e alle imprese di accedere ai vantaggi previsti dalla normativa vigente in merito alla detassazione/decontribuzione anche attraverso l'introduzione di piani di welfare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Piani di Welfare aziendale.

Le parti, allo scopo di dare la possibilità di introdurre misure di welfare aziendale, stabiliscono che il premio di cui all'art. 8) non debba essere erogato da parte delle aziende che istituiscano, entro il 31 marzo di ogni anno un piano di welfare aziendale per l'anno in corso rispetto al quale i lavoratori abbiano manifestato consenso unanime e vincolante.

2) Caratteristiche del piano

Ai fini di cui al precedente Art. 1) il piano di welfare aziendale dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Il piano deve essere esteso a tutti i lavoratori in forza che possano vantare un'anzianità

aziendale di dodici mesi nell'anno civile precedente (1 gennaio-31 dicembre);

- Il plafond minimo messo a disposizione di ciascun lavoratore non potrà essere inferiore a **strumenti di "welfare" del valore di 180 euro** da riproporzionarsi per i lavoratori part-time.
- Il plafond dovrà essere utilizzato entro il 15 dicembre dello stesso anno;
- Il piano di welfare dovrà essere aggiuntivo rispetto alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi;
- Il valore dei beni e servizi attribuiti al lavoratore dovrà venir mensilmente riportato nel Libro Unico del Lavoro.

Le parti convengono che il valore degli strumenti di Welfare non ha incidenza su qualsivoglia istituto retributivo del lavoratore beneficiario, sia diretto, indiretto e differito ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le aziende dovranno, entro il 20 marzo di ciascun anno, comunicare alle parti firmatarie (Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e Confcommercio) il presente accordo l'intenzione di introdurre piani di welfare.

Con separato protocollo tecnico saranno concordate le modalità di gestione dei dati ricevuti **all'indirizzo PEC entebilateralevi@legalmail.it** e la modulistica di comunicazione.

Le Organizzazioni Sindacali potranno attivarsi entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per richiedere un incontro/assemblea.

Art. 3) Strumenti di welfare aziendale.

Il piano di welfare dovrà prevedere la messa a disposizione di alcuni degli strumenti di "welfare" di seguito elencati.

- Incremento delle prestazioni di previdenza complementare, di natura negoziale, prevista dalla contrattazione;
- Servizi di educazione e istruzione riferiti alla prima infanzia, compresi i servizi integrativi di mensa;
- Servizi di educazione e istruzione riferiti all'infanzia e all'adolescenza;
- Servizi di educazione e istruzione, compresa l'iscrizione a scuole di lingue private e a corsi per l'ottenimento di attestati e/o qualifiche professionali;
- Servizi per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali;
- Attività di natura ricreativa;
- Fruizione di borse di studio a favore dei familiari;
- Servizi di assistenza sociale, anche domiciliare, ai familiari anziani, disabili, o non autosufficienti;
- Ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle attualmente previste e disciplinate

dalla contrattazione collettiva nazionale;

- Servizi per la salute della persona;
- Servizi per il benessere psicofisico della persona;
- Altre prestazioni previste dall'art. 51 TUIR ovvero beni e servizi in natura nei limiti di cui all'Art. 51, comma 3 del TUIR.

Si conferma che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare il plafond individuale stabilito nel piano welfare.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è parte integrante del Contratto Integrativo Provinciale settore Terziario del 13/09/2013 e segue la stessa durata e modalità di disdetta.

La disdetta del presente accordo vale quale simultanea disdetta del Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti, qualora intervengano provvedimenti legislativi in materia di welfare che impattino sull'applicazione del presente accordo, si ritroveranno per ricercare soluzioni condivise.

Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provinciali INPS e depositato in Modalità telematica al Ministero del Lavoro.

Le parti si impegnano a informare le imprese e i lavoratori dando ampia diffusione del presente accordo.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza
Direttore Ernesto Boschiero
Mirka Pellizzaro
Alessandro Marchese

FILCAMS CGIL
Alessio Odoni
Antonio Cunsolo

FISASCAT CISL
Giovanni Battista Comiati
Vittorio Gallo

UILTUCS UIL
Roberto Frizzo
Gherardo Casarotto

COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL PIANO DI WELFARE AZIENDALE
ACCORDO TERRITORIALE SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE
C.I.P. DELLA PROVINCIA DI VICENZA DEL 31 GENNAIO 2018

Il Sottoscritto			
In qualità di legale rappresentante della Società			
Codice fiscale		Partita I.V.A.	
Sede Legale		CAP	Prov.
Via		Tel.	
Mail:			
Numero totale dipendenti in forza		Matricola INPS	

Preso atto di quanto contenuto nell' **Accordo Territoriale Sperimentale per la promozione del Welfare nella contrattazione di secondo livello della Provincia Di Vicenza del 31 GENNAIO 2018.**

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di rispettare integralmente il CCNL Terziario e il Contratto Integrativo settore terziario della Provincia di Vicenza sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. Economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;

COMUNICA

1. Di istituire per l'anno in corso _____ un piano di welfare con le seguenti caratteristiche previste dall'art. 8 bis, ter e quater) dell'accordo del 31 Gennaio 2018
2. Che il piano coinvolge n° ____ lavoratori in forza al ____ che possono vantare un'anzianità aziendale di dodici mesi nell'anno civile precedente (1 gennaio-31 dicembre)
3. Che il valore del piano di welfare ha un importo medio per ciascun lavoratore di euro _____ ed un importo minimo di euro _____per un lavoratore full-time)
4. Che i lavoratori sono stati informati del contenuto del piano di welfare e vi hanno prestato esplicita adesione e sottoscrivono a tal fine il presente modello:

Cognome nome	c.f.	Data assunzione	Firma

5. Che i servizi di welfare offerti rientrano nelle seguenti categorie:

Servizi assistenziali	Servizi sanitari	Servizi educativi
Servizi ricreativi	Previdenza complementare	Flexible benefits

6.L'Azienda, considerato l'innovativo sistema di erogazione dei servizi di welfare introdotto, si dichiara disponibile in assenza di RSA/RSU, ove le OO.SS. lo richiedano, ad un incontro per illustrare ai lavoratori l'**Accordo Territoriale Sperimentale per la promozione del Welfare nella contrattazione di secondo livello della Provincia Di Vicenza del 31 Gennaio 2018**

Data _____

FIRMA AZIENDA _____

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto
C.F nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT 13 ottobre 2017. Consento altresì la comunicazione ed i trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.

Data _____

Firma _____

Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale
Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza

Prot. n. del

La Commissione Paritetica Provinciale, in relazione a quanto sopra esposto dall'azienda, riconosce, che il piano di welfare è conforme alla previsione dell'Accordo Territoriale Sperimentale per la promozione del Welfare nella contrattazione di secondo livello della Provincia Di Vicenza del 31 Gennaio 2018.

CONFCOMMERCIO VICENZA

FILCAMS - CGIL

FISASCAT – CISL

UILTuCS - UIL